

## REGOLAMENTO (CE) N. 353/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1996

recante decima modifica del regolamento (CE) n. 3146/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,considerando che, a seguito dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate a favore di questo Stato membro misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine con il regolamento (CE) n. 3146/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 152/96<sup>(4)</sup>;

considerando che, dato il persistere delle restrizioni veterinarie e commerciali decise dalle autorità veterinarie del Meclenburgo-Pomerania occidentale, è necessario aumentare il numero di suinetti e lattonzoli che possono essere consegnati alle competenti autorità di questo Land e adattare l'entità dell'aiuto concesso per la consegna di tali animali all'attuale situazione del mercato, tenendo conto della diminuzione dei prezzi di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3146/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 3 gli importi «53 ECU», «45 ECU», «42 ECU» e «36 ECU» sono sostituiti da «50 ECU», «43 ECU», «40 ECU» e «34 ECU».
- 2) All'allegato I, la cifra «11 500» è sostituita da «17 000».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 11.